

Capo II

Della esportazione delle cose soggette a licenza (44)

Sezione I - Della denuncia

Art. 134. - Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:

- a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;
- b) luogo di destinazione delle cose e vie che debbono percorrere per giungere al confine italiano;
- c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
- d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
- e) natura, descrizione delle cose;
- f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numero arabi.

Nella denuncia si dovrà anche attestare:

- 1) che la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (45);
- 2) che di essa non fu mai vietata l'esportazione a norma dell'art. 9 della legge anzidetta (46) ;
- 3) se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli artt. 5, 6, 7 e 13 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data (47).

Art. 135. - La denuncia, compilata come all'articolo precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza. Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'articolo precedente, o vi siano, nelle tre copie, cancellature o alterazioni di qualunque genere, la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione. Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture smontate e di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la dichiarazione del prezzo, come alla lettera f) dell'articolo precedente, dovrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica.

In ogni caso, non appena la denuncia sarà presentata all'ufficio di esportazione, verrà da questo immediatamente registrata in un protocollo speciale, numerata con numero progressivo e firmata in ogni esemplare dal funzionario a ciò delegato.

Né il proprietario né l'esportatore potranno più ritirare la cosa, allorché l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'esercizio del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di legge.

Sezione II - Esame delle cose presentate

Art. 136. - La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente. Dovranno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che le casse siano solide e non abbiano doppio fondo, o doppi laterali, o doppio coperchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su tela o tavola più povera per mascherarla o sottrarla alla verifica.

Se l'ufficio di esportazione o la biblioteca scoprirà frodi di questo o d'altro genere, sequestrerà la cosa dichiarandola in contrabbando.

Il relativo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza affinché questa promuova il procedimento per l'applicazione

delle pene comminate per il contrabbando.

Copia del verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 137. - I funzionari di cui all'articolo precedente verificheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.

A seguito di che decideranno:

1° se convenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata per la esportazione;

2° se debbasi imporvi il divieto di esportazione;

3° se si possa esportarla all'estero e passare all'emissione della licenza, previo accertamento e liquidazione della tassa.

Art. 138. - Qualora risulti ai funzionari addetti all'esportazione, o dalla denuncia o dalla verifica fatta a norma dell'articolo precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 della legge (48) i funzionari dell'ufficio di esportazione sospenderanno il loro giudizio e informeranno il Ministero.

Ugualmente praticheranno allorché abbiano fondato sospetto che tale notificazione possa essere avvenuta o che si tratti di cosa già posseduta da un ente morale e comunque alienata o trafugata o pervenuta da scavi clandestini o da scoperte fortuite non denunciate.

La cosa fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi, resterà in custodia presso l'ufficio, o, qualora questo non abbia locali adatti, sarà depositata temporaneamente presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca più vicina.

Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio redigerà processo verbale e ne spedirà copia al Ministero, che qualora sieno intervenute le suesposte violazioni di legge, denuncerà al procuratore del Re i trasgressori.

Sezione III - Esercizio del diritto di acquisto

Art. 139. - Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunciato, a mente dell'art. 9 della L. 20 giugno 1909 n. 364 (49).

Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga che si debba esercitare tale diritto ne darà notizia al Ministero indicandolo il prezzo, le ragioni che consiglierebbero l'acquisto e, se sulla cosa, a giudizio dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbersi imporre il veto di esportazione.

Art. 140. - Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge (50).

Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne darà avviso all'esportatore.

Art. 141. - Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.

Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si esercita, non eccede le lire 500, l'ufficio di esportazione ne darà notizia prima ancora che al Ministero, al sovrintendente o al direttore dell'istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente acquistata, affinché, se lo ritiene opportuno, provveda nei modi di cui all'art. 22 del presente regolamento. In questo

caso il sovrintendente o il direttore predetto avrà tutte le facoltà attribuite dalla presente sezione al Ministero dell'istruzione.

Art. 142. - Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.

Qualora il Governo non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà all'emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.

Art. 143. - In tutti i casi in cui, procedendosi all'acquisto, sia incerto il proprietario della cosa, si provvederà al pagamento versando nella Cassa dei depositi e prestiti il prezzo intestato al nome dell'esportatore con la indicazione (quante volte ciò risulti dalla denuncia) che l'esportatore stesso non è proprietario ma mandatario speciale o spedizionario.

Sezione IV - Veto di esportazione (51)

§ I. - In generale

Art. 144. - Se, in seguito all'esame di cui all'art. 137, l'ufficio emetta veto di esportazione ne stenderà processo verbale, di cui invierà copia al Ministero.

Ne darà anche notizia all'esportatore.

Art. 145. - Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa presentata.

Il Ministero provocherà il parere del Consiglio superiore, o, in casi di urgenza, della giunta di esso. L'esportatore, a cui verrà dato avviso della controversia, potrà far pervenire le sue conclusioni.

Analogamente procederà il Ministero quando chi chiede la esportazione, contestando il giudizio dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

Avuto il parere del Consiglio superiore o della giunta, il Ministero ne comunicherà le conclusioni così a colui che denunciò la cosa per la esportazione come all'ufficio.

Nel frattempo la cosa sarà custodita nei modi di cui all'art. 138.

Art. 146. - L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa, e a lui e non ad altri la riconsegna, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53 e dei seguenti obblighi;

- a) di non trasferire in nessun caso la cosa all'estero;
- b) di tenerla sottoposta alle norme degli artt. 5, 6, 7, 13 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (52) nonché delle corrispondenti disposizioni del titolo I del presente regolamento e rispettive sanzioni civili e penali;
- c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno senza averne dato preavviso alla competente sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operazioni relative;
- d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il Ministero reputasse necessari per la conservazione della cosa.

Una copia della notificazione, di cui sopra, verrà rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o più fotografie eseguite a cura dell'ufficio.

Il Ministero invierà copia della notificazione alla sovrintendenza

competente, per ragioni di materia e di territorio, affinché ne prenda speciale nota.

Art. 147. - Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei modi di cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i suoi diritti, in un istituto governativo.
Il Governo non potrà rifiutarvisi.

§ 2. - Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione (53)

Art. 148. - Se si tratti di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non intenda di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a mente del comma 2° dell'art. 9 della legge.

Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla stima lo dichiarerà per iscritto, e indicherà uno o più periti di suo fiducia.

Il documento verrà spedito al sovrintendente, il quale sceglierà, anche da parte sua un numero di periti uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'ufficio di esportazione.

L'esportatore ha diritto di assistervi.

Dei risultati sarà redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei propri periti.

Art. 149. - I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale, che, firmato da essi e dalle parti, verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvederà alla designazione.

Art. 150. - I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.

Ove il loro giudizio sia accettato dall'esportatore, questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da [400 lire], che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli atti del giudizio arbitrale in originale, o in copia autentica.

L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimetterà gli atti al Ministero insieme al suo parere.

Art. 151. - Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli artt. 141 e 143. In caso contrario il Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprietario coi vincoli di cui all'art. 146.

Sezione V

§ 1. - Licenza di esportazione (54)

Art. 152. - Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.

L'accertamento della tassa seguirà sulla base del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procederà a stima dell'oggetto.

Qualora l'esportatore non creda di accettare i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo provocherà il parere di una commissione arbitrale, che verrà nominata come la commissione dei periti ai sensi degli artt. 148 e 149 del presente regolamento, e accerterà il valore della cosa.

Il giudizio degli arbitri sarà, a termini dell'art. 10 della legge, definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra, l'ufficio liquiderà la tassa, giusta la tabella contenuta nell'art. 41 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

§ 2. - Emissione della licenza di esportazione

Art. 153. - A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu accertato dall'ufficio ovvero dalla commissione peritale.

L'esportatore pagherà la tassa al funzionario a ciò addetto presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la tassa pagata verrà rilasciata la licenza di esportazione, alla quale verrà applicata una marca da bollo da una lira.

Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli, purché spediti da una stessa persona ad un unico destinatario.

La licenza non varrà se non per il mittente, il destinatario e la destinazione per cui fu emessa e per un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i colli debbono essere presentati alla dogana di confine indicata nella denuncia.

Per giustificati motivi il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato dal Ministero su domanda, in carta legale, dell'esportatore.

Art. 154. - Prima che l'ufficio le consegna all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.

Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà, ad ogni pagina scritta il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico, che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denunce e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura, per gli involti e per i piombi per i quali sarà riscosso un diritto di centesimi quindici (55).